Disposizioni concernenti la denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico
A.C. 2705

Dossier n° 304 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 settembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2705
Titolo:	Disposizioni concernenti la denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2705, recante disposizioni concernenti la **denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico** è stata assegnata alla VII Commissione il 4 febbraio 2026, la quale ne ha avviato l'esame in sede referente il 24 febbraio scorso.

Il provvedimento, non modificato in sede referente, si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1**, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e in conformità alla tradizione storica e culturale dell'indirizzo di studi, nei licei classici, il primo biennio, il secondo biennio e il quinto anno del corso di studi sono denominati rispettivamente «**quarta ginnasio**» e «**quinta ginnasio**», «**prima liceo**» e «**seconda liceo**», e «**terza liceo**»; si precisa, inoltre, che tali denominazioni degli anni di studio sono utilizzate in tutti gli atti, documenti ufficiali, registri scolastici, diplomi e comunicazioni interne ed esterne alle istituzioni scolastiche.

L'**articolo 2** reca le **disposizioni di coordinamento** e prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'adeguamento della modulistica, delle circolari e della normativa secondaria in materia di denominazione degli anni del corso di studi del liceo classico, al fine di coordinare le disposizioni vigenti con quanto stabilito dal precedente articolo 1.

L'**articolo 3** reca, infine, la **clausola di invarianza finanziaria**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "**norme generali sull'istruzione**", attribuita alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, nella **sentenza n. 279 del 2005**, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2004 – recante norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione – ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro delle competenze delineato dalla Costituzione in materia di istruzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei "principi fondamentali" in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che "**le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie** e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale". In tal senso, le norme generali si differenziano dai "principi fondamentali", i quali, "pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose". La Corte è tornata sull'argomento con la **sentenza n. 200 del 2009**, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al 'concetto' di "norme generali sull'istruzione" è

ricavabile dal contenuto degli artt. 33 e 34 Cost. In particolare, la Corte ha evidenziato che il legislatore costituzionale ha inteso individuare già negli artt. 33 (in base al quale, tra l'altro, alla Repubblica è affidato il compito di dettare le norme generali sull'istruzione) e 34 Cost. le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative:
a) alla istituzione di scuole statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo comma, Cost.);
b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma, Cost.);
c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.);
d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (art. 33, quinto comma, Cost.);
e) all'apertura della scuola a tutti (art. 34, primo comma, Cost.);
f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (art. 34, secondo comma, Cost.);
g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.);
h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).

La Corte ha, inoltre, rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla L. 53/2003. Si tratta, in particolare, di:
a) definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime;
b) regolamentazione dell'accesso al sistema e termini del diritto-dovere alla sua fruizione;
c) previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la "quota nazionale";
d) previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli;
e) definizione degli *standard* minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici;
f) definizione generale dei "percorsi" tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro;
g) valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;
h) principi della valutazione complessiva del sistema;
i) modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
l) principi di formazione degli insegnanti.

La Corte ha altresì rilevato che, in via interpretativa sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione, fra le altre, quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 21 della L. 59/1997), sull'assetto degli organi collegiali (di cui al d.lgs. 233/1999), sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione (di cui alla L. 62/2000).
Infine, la Corte ha ritenuto qualificabili come "norme generali sull'istruzione" quelle recate dall'art. 64, co. 4, lett. da a) ad f), del D.L. 112/2008 (L.133/2008) – riguardanti la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, la ridefinizione dei curriculi, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la rimodulazione dell'organizzazione didattica delle scuole primarie, la revisione dei criteri per la definizione degli organici, la revisione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di formazione per gli adulti –, in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale. Le stesse, infatti, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.
Nella stessa sentenza n. 200 del 2009, la Corte ha, invece, evidenziato che appartengono alla categoria delle disposizioni espressive di principi fondamentali della materia dell'istruzione quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio, da un lato non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema di istruzione che caratterizza le norme generali, dall'altro necessitano "per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale". In particolare, "la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio […] va intesa […] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri e obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi".

Cost304	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.